

GR_GERICHTE ZR2 2025 19 vom 24. Juli 2025

GR Gerichte, 2025-07-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZR2 2025 19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZR2_2025_19)

FR: GR_GERICHTE ZR2 2025 19 du 24 juillet 2025

IT: GR_GERICHTE ZR2 2025 19 del 24 luglio 2025

Regeste

azione di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF) | OR 552-926 AG/andere Handelsgesellschaft/Genossenschaft

Erwägungen

E. 5

/ 12 ha designato, il 27 febbraio 2025, l'avv. David Simoni quale rappresentante d'ufficio dell'appellante, ritenendo che quest'ultimo non fosse in grado di condurre autonomamente la propria causa, in particolare in ragione dell'incertezza della durata della carcerazione preventiva e della possibilità di essere tradotto personalmente al dibattimento (act. TR IV/9 e IV/13 [115-2024-28]). Sebbene non sussistano dubbi sull'effettiva capacità dell'appellante di condurre la propria causa per iscritto, come da lui dimostrato nelle procedure ZK2 24 46 e ZR2 25 3, la nomina del rappresentante d'ufficio sussiste anche nel presente procedimento non avendo essa preso formalmente fine. Ciò considerato inoltre che l'appellante ha scelto di avvalersi del proprio patrocinatore (cfr. TENCHIO, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Zivilprozessordnung - Basler Kommentar, 4a ed. 2024, art. 69 n. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_890/2022 del 27 aprile 2023 consid. 1.2; 5A_469/2019 del

E. 7

/ 12 a una proroga, argomentando che l'eccessivo formalismo dell'autorità inferiore nell'applicazione dei termini per il versamento dell'anticipo violi il principio di proporzionalità, di buona fede processuale e il diritto di accesso alla giustizia, garantito dagli artt. 29 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU. A suo avviso, tali norme imporrebbero di considerare impedimenti oggettivi come la carcerazione (act. A.1, pag. 3 e 4). A sostegno della propria richiesta, invoca, inoltre, un'applicazione analogica dell'art. 60 LEF, che prevedrebbe la sospensione della procedura esecutiva nei confronti di un detenuto (act. A.1, pag. 4) e dell'approccio adottato dal Tribunale regionale Maloja in un'altra procedura pendente (n. d'incarto 115-2024-31), il quale avrebbe, da un lato, rinunciato a richiedere un anticipo delle presumibili spese processuali e, dall'altro, concesso alla società da lui amministrata una dilazione del pagamento della cauzione per le spese ripetibili vista la sua situazione (act. A.1, pag. 4). L'appellante contesta infine la decisione di non entrata nel merito, ritenendo che la nomina del patrocinatore d'ufficio e lo svolgimento del dibattimento del 3 aprile 2025 avrebbero lasciato intendere che il tribunale di prima istanza sarebbe entrato nel merito dell'azione (act. A.1, pag. 4). 4.2.1. Giusta l'art. 310 CPC, con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e l'errato accertamento dei fatti (lett. b). L'appello dev'essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che devono evincersi le ragioni per le quali la sentenza di primo grado è contestata. Tale confronto è essenziale all'ammissibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Di principio, il giudice d'appello non è infatti tenuto ad esaminare la decisione di primo grado

in tutte le direzioni, senza tenere conto delle censure presentate (artt. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 1 CPC) al fine di rilevare eventuali difetti che potrebbero condurre all'accoglimento dell'appello, salvo vizi manifesti. Il giudice non è però vincolato dalle argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle proprie censure, né dai considerandi dell'istanza inferiore; egli applica d'ufficio il diritto (art. 57 CPC; DTF 147 III 176 consid. 4.2.1 con rinvii). 4.2.2. Giusta il vecchio art. 98 CPC – applicabile al caso di specie poiché in vigore al momento dell'emissione delle relative disposizioni ordinatorie processuali (cfr. art. 407f CPC e contrario) – il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese procedurali presumibili. La norma non prescrive un preciso momento per tale richiesta; nella prassi è frequente che il giudice formuli due distinte richieste di anticipo: la prima a ricezione dell'atto introduttivo dell'istanza e, la seconda, prima del dibattimento (TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 30). L'art. 101 cpv. 1 CPC prevede che il giudice fissa un termine per il versamento dell'anticipo. Se tale termine decorre infruttuosamente, assegna un

E. 8

/ 12 termine suppletorio; in caso di mancato pagamento entro quest'ultimo, non entra nel merito dell'azione (art. 101 cpv. 3 CPC). Suddetto termine è prorogabile, a condizione che la domanda sia motivata e venga presentata prima della sua scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC) e, in caso di scadenza, può essere restituito se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. La domanda deve tuttavia essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 1 e 3 CPC). Tale norma si applica anche ai termini per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, inclusa l'assegnazione del termine suppletorio prevista dall'art. 101 cpv. 3 CPC (TREZZINI, op. cit., art. 101 n. 14). L'istanza di gratuito patrocinio, che comporta l'esenzione totale o parziale dall'anticipazione delle spese processuali presumibili (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC), se presentata prima della scadenza fissata per il versamento dell'anticipo, ne interrompe il decorso (art. 119 cpv. 1 CPC; sentenze del Tribunale federale 4D_35/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3; 4A_506/2018 del 22 luglio 2019 consid. 5; 4A_67/2010 del 23 aprile 2010 consid. 2.4; 5P.40/2001 del 12 marzo 2001). In caso di reiezione dell'istanza, il giudice deve, di principio, fissare un nuovo termine per il versamento dell'anticipo (DTF 138 III 163 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 5.1), salvo che la richiesta risulta presentata con scopi dilatori, contrari alla buona fede (sentenze del Tribunale federale 5A_88/2024 del 30 luglio 2024 consid. 4.3; 2C_496/2021 del 30 novembre 2021 consid. 3.3; 5A_280/2018 del 21 settembre 2019 consid. 4.1-5.2; 4A_67/2010 del 23 aprile 2010 consid. 2.4; TREZZINI, op. cit., art. 101 n. 4). Il diritto federale non obbliga il giudice ad attendere il versamento dell'anticipo prima di dare impulso alla procedura, rientrando nel suo potere di apprezzamento la fissazione del termine per la risposta scritta (art. 222 cpv. 1 CPC; DTF 140 III 159 consid. 4.2 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 4A_303/2019 del 21 novembre 2019 consid. 10; TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 34). La mancata prestazione dell'anticipo, accompagnata dall'avviso delle conseguenze dell'inosservanza (art. 147 cpv. 3 CPC), comporta l'inammissibilità dell'azione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. f CPC). Tale decisione non produce effetti di regiodicata materiale, salvo che per la specifica questione processuale (DTF 140 III 159 consid. 4.2.2; 139 III 334 consid. 3.1). 4.3. Nel caso in esame, il Tribunale regionale Maloja ha assegnato all'appellante, con disposizione ordinatoria del 20 agosto 2024, un primo termine scadente il

E. 10

/ 12 [edit.], Zivilprozessordnung - Basler Kommentar, 4a ed. 2024, art. 98 n. 25 segg., art. 101 n. 20). Ciò posto, l'appellante non ha ad ogni modo illustrato le ragioni che giustificerebbero un trattamento analogo, limitandosi a richiamare in modo generico le modalità di conduzione di tale procedimento. Il Tribunale regionale poteva infine pronunciarsi sull'ammissibilità dell'azione per mancato pagamento dell'anticipo delle spese anche dopo il dibattimento (cfr. supra consid. 4.2.2). Ciò vale, in particolare, nel caso in esame, in considerazione delle circostanze concrete e dello svolgimento della procedura. Alla luce di quanto precede, non si ravvisa alcuna violazione dei principi di proporzionalità, buona fede processuale o accesso alla giustizia. La decisione di dichiarare l'azione inammissibile per mancato pagamento dell'anticipo è conforme alla normativa applicabile e alla relativa giurisprudenza. A titolo abbondanziale si rileva che anche se si fosse entrati nel merito dell'azione, come richiesto dall'appellante (act. A.1, pag. 7 segg.), quest'ultima sarebbe stata respinta. La clausola 2 del contratto di cessione di credito del 15 dicembre 2023 sembra infatti prevedere espressamente un riconoscimento di debito per un importo di EUR 153'748.00 da parte dell'appellante nei confronti dell'appellato, indipendentemente dal trasferimento in suo favore delle quote del fondo d'investimento oggetto della cessione di credito (act. TR II/1 [115-2024-28]). L'argomentazione secondo cui il creditore non avrebbe potuto esigere il pagamento pattuito in caso di mancato trasferimento delle quote, considerato il carattere sinallagmatico dell'accordo di cessione concluso tra le parti (art. 82 CO), non è, alla luce del testo dell'accordo, né fondata né idonea a condurre a una diversa conclusione. 4.4. Le censure fatte valere dall'appellante sono infondate. 5. L'appello deve pertanto essere respinto e la decisione del 3 aprile 2025 del Tribunale regionale Maloja confermata. 6.1. La tassa di giustizia per la procedura d'appello, incluso il decreto del 17 luglio 2025, è fissata, in forma ridotta in considerazione delle circostanze, a CHF 100.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 11 cpv. 2 e 15 cpv. 1 OTGPC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell'appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). 6.2. Giusta l'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'onorario degli avvocati (OOA, CSC 310.250) per le spese legittime della difesa d'ufficio viene versato all'avvocato un onorario di CHF 200.00 orari più spese necessarie in contanti e imposta sul

E. 11

/ 12 valore aggiunto. Non vengono invece concessi supplementi. Se il difensore d'ufficio non presenta una nota d'onorario che permetta una verifica completa degli esborsi, l'indennità viene stabilita secondo il potere discrezionale (cpv. 2). Nel caso in esame, il patrocinatore nominato d'ufficio ha presentato una nota d'onorario (act. TR VI/2 [115-2024-28]). Sulla base del dispendio di tempo ivi indicato relativo alla procedura d'appello e tenuto conto delle ore prestate necessarie alla redazione dell'istanza di assunzione di provvedimenti supercautelare e cautelari del 3 luglio 2025 (act. A.2), l'onorario riconosciuto ammonta a CHF 2'000.00 (spese e IVA incluse). Il rappresentante dev'essere remunerato dal Cantone dei Grigioni (Tribunale d'appello), riservata la richiesta di rifusione nella misura corrispondenze da parte di quest'ultimo nei confronti dell'appellante (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC; act. TR IV.13; TREZZINI, op. cit., art. 69 n. 34 segg.; TENCHIO, op. cit., art. 69 n. 26). 6.3. Non è invece riconosciuta alcuna indennità per spese ripetibili all'appellato, nella misura in cui egli non è incorso in ulteriori spese in ragione dell'appello non essendogli stato fissato alcun termine per la risposta (cfr. art. 312 cpv. 1 CPC). 7. La presente decisione è resa a giudice unico, in ragione dell'evidente

infondatezza dell'appello (art. 18 cpv. 3 Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]). 8. Per quanto concerne infine i rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1 lett. a, 112 cpv. 1 lett. d LTF), contro questa sentenza può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (artt. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. b LTF), in quanto il valore litigioso supera CHF 30'000.00. Di principio, il ricorso – a differenza del presente appello – non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell'istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).

E. 12

/ 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Maloja del 3 aprile 2025 è confermata. 2. La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 100.00 è posta a carico di A._____. 3. Al patrocinatore d'ufficio di A._____, avv. David Simoni, è versato un indennizzo di CHF 2'000.00 (spese e IVA incluse) a carico dal Cantone dei Grigioni (Tribunale d'appello). In tale misura, è riservata la richiesta di rifusione del Cantone dei Grigioni nei confronti di A._____. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.